

Pianificazione fiscale delle società del Liechtenstein con stabile organizzazione in Svizzera

Autore
lic. iur. Ralph Thiede
Esperto fiscale diplomato federale

Contesto

Per tradizione, la Svizzera e il Liechtenstein sono strettamente legati sul piano economico e anche nei rapporti di vicinato. Dal profilo fiscale, invece, la situazione è un po' diversa. È vero che dal 1995 esiste un accordo settoriale tra i due stati che disciplina principalmente l'imposizione dei frontalieri e altre questioni fiscali. Tale accordo non contempla però l'imposta preventiva svizzera e l'imposta sulle cedole del Liechtenstein (che, nonostante sia stata abolita dal 1° gennaio 2011, mantiene comunque la sua rilevanza per la tassazione delle riserve preesistenti). Dunque, se per esempio una SA o una Sagl svizzera distribuisce un dividendo a un azionista con sede o domicilio nel Liechtenstein e versa l'imposta preventiva del 35% all'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera, l'azionista riceverà il 65% del dividendo. Gli viene però negato il rimborso dell'imposta preventiva. Questo considerevole svantaggio fiscale non verrà eliminato nemmeno nel prossimo futuro. È quindi opportuno chiedersi se esistono delle possibilità a livello pianificatorio per eliminare, o almeno attenuare, questo svantaggio fiscale nella pratica.

a) *Intermediazione tramite una società holding con sede all'esterno del Liechtenstein*, in un paese autorizzato a richiedere il rimborso dell'imposta preventiva del 35% nei confronti della Svizzera (e che, rispetto al Liechtenstein, non preleva nessuna imposta alla fonte oppure riscuote un'imposta alla fonte modesta sulle distribuzioni dei dividendi).

Onde evitare che una tale società intermediaia venga interpretata dalla Svizzera come puro veicolo per raggiungere l'imposta, la società intermediaia deve essere dotata di sostanza (vale a dire gestire un ufficio operativo con relativa dotazione di personale e infrastruttura) e deve anche dimostrare dei criteri economico-aziendali e strategici (non fiscali) per giustificare il suo diritto di esistenza (ad esempio struttura holding istituita per raggruppare tutte le partecipazioni strategiche della società con sede nel Liechtenstein). Non bisogna inoltre sottovalutare i costi di una holding intermediaia e tenere in considerazione che il ricorso a una holding conviene ed è giustificata solo se il risparmio conseguito sull'imposta preventiva supera sensibilmente i costi per la sostanza.

Strutturazione del patrimonio e protezione patrimoniale, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trust, fondazioni e società, gestione di strutture di holding e utilizzazione di brevetti, svolgimento di affari commerciali internazionali, selezione dell'istituto bancario. L'argomento di questo numero: Pianificazione fiscale delle società del Liechtenstein con stabile organizzazione in Svizzera. Fondi di investimento e assicurazioni, contabilità e bilancio annuale, cambiamento di domicilio, strutturazione del patrimonio e protezione patrimoniale, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trust, fondazioni e società, gestione

- b) *Registrazione fiscale di una società domiciliata nel Liechtenstein al di fuori del Liechtenstein*, in un paese autorizzato a richiedere il rimborso dell'imposta preventiva del 35% nei confronti della Svizzera.

Questa pianificazione implica che la sede della società venga mantenuta nel Liechtenstein, spostando però l'assoggettamento fiscale all'estero, per esempio trasferendo la direzione operativa o i vertici della direzione all'estero. Affinché la Svizzera conceda in definitiva il rimborso dell'imposta preventiva all'azionista, anche in questo caso occorre dapprima giustificare nella pratica la registrazione fiscale all'estero con il fatto che la sede della direzione operativa o dei vertici della direzione sia effettivamente stata trasferita, cosicché siano applicabili i medesimi criteri riguardo alla sostanza come nel caso in cui si fa ricorso a una società intermediaria. Inoltre il rimborso non deve sfociare in un'evasione fiscale.

- c) *Il trasferimento degli utili ammesso su base contrattuale*, tenendo in considerazione le stesse condizioni applicabili sotto terzi, a carico dell'utile imponibile della società svizzera riduce la potenziale imposta preventiva sull'utile rimanente. Tra società affini, nella pratica è spesso molto difficile e arduo giustificare il confronto con terzi davanti alle autorità fiscali. Infatti, entrambi gli stati non conoscono una base legale di transfer pricing esplicita.

Nella pratica emergono spesso quesiti che ci pongono di fronte a una sfida: come devo fare per stabilire l'indennizzo corretto e ammissibile per le funzioni di management nel Liechtenstein da versare alla società svizzera? Quali costi supplementari posso fatturare alla società svizzera, senza incappare in prestazioni commutabili in valore monetario e distribuzioni di utili occulte, che potrebbero portare l'aliquota dell'imposta preventiva addirittura al 54% (qualora l'imposta preventiva non

venisse pagata e addebitata all'azionista)?

Tutte le tre possibilità di pianificazione sono accumulate dal fatto che non si deve sottovalutare l'onere dei costi, delle imposte e della pianificazione necessario per eliminare l'imposta preventiva. Il consulente non può fornire nessuna garanzia che l'esonero dell'imposta preventiva venga effettivamente concesso. Di norma è garantita una certa sicurezza giuridica solamente se la soluzione adottata viene proattivamente negoziata con le autorità fiscali competenti e concordata per iscritto (ruling).

	SA	SO	
Utile <i>prima</i> delle imposte CH	100	90	
Utile <i>prima</i> delle imposte FL		10	(Supposizione: quota amministrativa FL = 10%)
Aliquota d'imposta CH	21,17%	21,17%	(Aliquota d'imposta effettiva di Zurigo, imposte cantonali e federali per il 2011)
Aliquota d'imposta FL		12,50%	
Imposte CH	21,17	19,05	(90 x 21,17%)
Imposte FL		1,25	(10 x 12,50%)
Totale imposte	21,00	20,30	
Utile <i>dopo</i> le imposte e <i>prima</i> della distribuzione	79,00	–	
Distribuzione alla società FL	79,00	–	
./. 35% dell'imposta preventiva	27,65	–	
Utile <i>dopo</i> la distribuzione	51,35		
Imposte FL	0		(I dividendi sono esenti d'imposta)
Utile <i>dopo</i> le imposte	51,35	79,70	
Onere fiscale globale	48,65%	20,30%	

L'esempio di calcolo semplificato riprodotto nello schema summenzionato illustra per quale motivo una stabile organiz-

Stabile organizzazione in Svizzera

- a) **La stabile organizzazione non ha nessun obbligo di farsi carico dell'imposta preventiva**

Un'ulteriore variante consiste nel gestire l'attività svizzera come stabile organizzazione della società del Liechtenstein (casa madre). Secondo le norme fiscali svizzere, la stabile organizzazione è considerata come soggetto fiscale non autonomo e limitatamente imponibile, il cui utile non soggiace all'imposta preventiva.

zazione (SO) (non autonoma) può essere più attrattiva dal punto di vista fiscale rispetto a una SA o una Sagl (autonoma).

Dal confronto emerge che la variante «SA» comporta un onere fiscale che ammonta a oltre il doppio rispetto a quello della variante «Stabile organizzazione».

b) Cosa si intende per stabile organizzazione?

Secondo la legge fiscale del *Liechtenstein* questo termine viene utilizzato per definire qualsiasi forma di istituzione operativa fissa tramite la quale viene esercitata, interamente o in parte, l'attività economica di una società o di una libera professione. In particolare rientrano sotto il termine stabile organizzazione:

- i. una sede amministrativa effettiva;
- ii. una succursale;
- iii. una sede operativa;
- iv. una sede di fabbricazione;
- v. una sede che si occupa degli acquisti o delle vendite;
- vi. un'officina;
- vii. una sede per lo sfruttamento delle risorse del suolo;
- viii. una sede per lo sfruttamento delle forze idriche;
- ix. una costruzione o un montaggio in esecuzione, il cui periodo di realizzazione è superiore a sei mesi.

Secondo l'accezione *svizzera* è considerata stabile organizzazione un'istituzione operativa fissa che serve per svolgere, in tutto o in parte, l'attività di una società nella quale viene esercitata (con una certa autonomia), temporaneamente o in permanenza, una parte qualitativamente e quantitativamente essenziale dell'attività di una società che per il resto è gestita in modo centralizzato in un altro luogo. Il termine «stabile organizzazione» è giustificato ai sensi della legge fiscale e può, ma non deve necessariamente, divergere dal termine «succursale».

Contrariamente al *Liechtenstein*, in Svizzera la sede amministrativa effettiva non costituisce esplicitamente una stabile organizzazione. Per contro una rappresentanza permanente può assumere il carattere di stabile organizzazione. L'esecuzione della costruzione o il montaggio devono invece avere una durata di almeno 12 mesi.

c) Imposizione della stabile organizzazione

Nell'ottica del *Liechtenstein*, gli utili conseguiti da una stabile organizzazione all'estero sono esenti di imposte. Secondo la nuova legge fiscale del *Liechtenstein*, non è necessario che la stabile organizzazione sia registrata come succursale nel registro di commercio estero. Il trattamento fiscale come stabile organizzazione è sufficiente per giustificare l'esonero degli utili conseguiti dalle stabili organizzazioni estere.

La stabile organizzazione *svizzera* di una persona giuridica straniera viene tassata secondo le norme cantonali e federali applicabili per le persone giuridiche. Essa è quindi limitatamente assoggettata all'obbligo di contribuzione per quanto riguarda l'utile conseguito dalla stabile organizzazione risp. per l'utile che le può essere attribuito. Generalmente, come base di calcolo fa stato il risultato degli utili e delle perdite secondo la contabilità separata della stabile organizzazione. Qualora quest'ultima non tenesse una contabilità propria, l'utile conseguito dalla stabile organizzazione viene determinato sulla scorta di fattori ausiliari (situazione riguardo agli attivi, al fatturato, al personale, agli stipendi ecc). Il capitale imponibile (capitale di dotazione) viene di norma stabilito in base alla situazione degli attivi (capitalizzati).

Sia le norme fiscali svizzere che quelle del *Liechtenstein* non prevedono una tassazione degli utili conseguiti da una stabile organizzazione all'estero. In questa costellazione la mancanza di una convenzione di doppia imposizione (CDI) non ha effetti negativi per il *Liechtenstein*. Nel caso normale, secondo il rispettivo diritto interno, entrambi gli stati non ammettono un conflitto di imposizione tra la casa madre e la stabile organizzazione.

Non esistono regole senza eccezioni:

d) La sede amministrativa effettiva coincide con la sede della stabile organizzazione?

Qualora una persona giuridica avesse la sua sede statutaria all'estero, ma la sede

amministrativa effettiva si trova in Svizzera, la società estera può diventare imponibile senza limiti per quanto riguarda l'imposta sugli utili e sul capitale svizzera. In questo caso una società domiciliata ad esempio nel *Liechtenstein* dovrebbe inoltrare una dichiarazione d'imposta in Svizzera e pagare le imposte sull'utile e sul capitale in Svizzera. Nella peggiore delle ipotesi, la società dovrebbe pagare due volte un'imposta sugli utili. In mancanza di una CDI, non è possibile eliminare facilmente questa doppia imposizione.

Il termine «sede amministrativa effettiva» deve essere spiegato e corrisponde materialmente all'espressione «direzione effettiva» ricorrente nel diritto fiscale internazionale. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale svizzero ha già preso posizione varie volte e in modo concreto sulla questione. A titolo ricapitolato si può affermare che *in linea di principio l'attività determinante è data dalla gestione degli affari correnti*.

La sede della gestione puramente amministrativa o dell'attività subordinata non costituisce la prova per l'esistenza di una sede amministrativa effettiva. Tuttavia, l'attività degli organi supremi può rivelarsi determinante. Nella misura in cui la funzione degli organi al vertice della società (ad esempio il presidente o delegato del consiglio di amministrazione, i membri della direzione o della direzione del gruppo) nel luogo dell'attività sono limitati al controllo e a determinate decisioni di principio, ciò non giustifica ancora l'esistenza di una sede amministrativa effettiva. Comunque maggiore sarà la relazione con gli affari correnti, maggiore sarà anche il rischio che venga supposta un'amministrazione effettiva nel luogo in cui hanno sede i vertici della società.

e) La stabile organizzazione deve comunque farsi carico dell'imposta preventiva?

Per giustificare l'assoggettamento all'imposta preventiva, secondo il termine dell'imposta preventiva, in merito alle persone considerate domiziate in Svizzera, oltre alla direzione con sede in

Svizzera è richiesta anche un'attività commerciale in Svizzera. Secondo le opinioni correnti, con ciò si intende *un'attività attiva sul mercato svizzero che genera introiti da fonti svizzere*. Negli ultimi anni il termine dell'imposta preventiva in merito alle persone considerate domiciliate in Svizzera si è ampiamente avvicinato al termine per scopi inerenti all'imposta sugli utili.

In quanto considerata domiciliata in Svizzera, generalmente una stabile organizzazione svizzera non soggiace all'imposta preventiva. Qualora, però, la casa madre all'estero si rivelasse una vera società fantasma, essa può essere qualificata come società considerata domiciliata in Svizzera. Di conseguenza l'utile conseguito dalla stabile organizzazione svizzera, e anche le distribuzioni dei dividendi agli azionisti da parte della casa madre, soggiacerebbero all'imposta preventiva.

Nella pratica, a una società fantasma viene concesso il rimborso dell'imposta preventiva nella misura in cui, in quanto società considerata domiciliata in Svizzera, sia pienamente assoggettata all'imposta sugli utili e sul capitale. E perfino in questo caso il rimborso non è garantito, in quanto il diritto al rimborso viene collegato all'obbligo di versare la tassa di bollo. E visto che una stabile organizzazione non soggiace alla tassa di bollo, il diritto potrebbe essere messo in dubbio.

f) Requisiti richiesti per la casa madre nel Liechtenstein

Per non compromettere la pianificazione fiscale con stabili organizzazioni svizzere, la società del Liechtenstein deve adempiere nella pratica determinati criteri minimi:

- *Sostanza locale*: affitto di uffici adeguati e equipaggiati con posti di lavoro;
- *Sostanza di personale*: assunzione dei compiti della direzione a partire dal Liechtenstein, nel limite del possibile su base contrattuale (accordi di management fee o di salary split), inclusa la documentazione sulle

decisioni strategiche, sull'organizzazione e sull'amministrazione;

- *Sostanza finanziaria*: comprova di un'adeguata disponibilità di mezzi propri e/o di un sano rapporto di autofinanziamento e finanziamento esterno presso la sede principale;
- *Sostanza formale*: netta suddivisione tra sede principale e stabile organizzazione, comunicazione con carta munita di intestazione propria, telefono, fax, biglietti da visita, Internet, contabilità separata per la sede principale e la stabile organizzazione;
- *Sostanza fiscale*: presentazione di decisioni e funzioni essenziali della casa madre nel Liechtenstein mediante assegnazione di un precipuo (quota di anticipo a favore della casa madre) pari al 5–20%, che nel quadro della ripartizione fiscale internazionale risulta imponibile nel Liechtenstein.

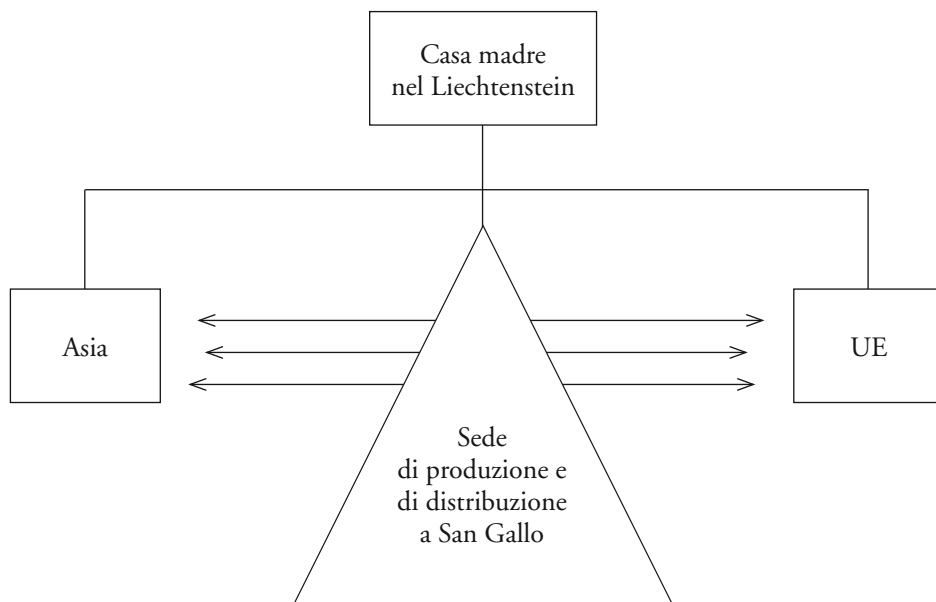
trova anche la sede del gruppo. Il consiglio di amministrazione è composto prevalentemente da membri della famiglia con domicilio in Sudamerica. I prodotti finiti vengono venduti all'estero, nei Paesi confinanti. Complessivamente l'azienda dà lavoro a 40 persone. Presso la sede principale a Vaduz lavorano quattro persone (un membro della direzione sudamericano, un assistente e due manager nei settori Vendite nonché Finanze e contabilità). La produzione dei semiconduttori si svolge tramite la sede di produzione a San Gallo, che viene gestita come succursale ed è anche iscritta come tale nel registro di commercio. I semiconduttori vengono venduti direttamente dalla fabbrica, ma l'acquisto e la vendita vengono coordinati e fatturati da Vaduz.

In questo esempio, la sostanza dell'azienda del Liechtenstein non dovrebbe essere discutibile dal punto di vista svizzero. In questo caso, l'imposta preventiva non è un tema. Le funzioni tra la casa madre e la sede di produzione e di distribuzione sono nettamente separate. Quest'ultima è imponibile in Svizzera come stabile organizzazione. La base di calcolo è costituita dall'utile ricavato dalla produzione e dalla vendita dei semiconduttori, che viene stabilito sulla scorta della contabilità specifica della stabile organizzazione.

Possibilità di pianificazione fiscale

a) Sedi di produzione e di distribuzione

Un'azienda operativa a livello internazionale con sede a Vaduz apre una nuova sede di produzione per la fabbricazione di semiconduttori a San Gallo. Gli azionisti risiedono in Sudamerica, dove si



Per indennizzare le funzioni della casa madre viene assegnata, nel contesto della ripartizione fiscale internazionale, una quota preliminare dell'utile della sede di produzione e di distribuzione, ad esempio del 10%, a favore della casa madre, che viene tassata nel Liechtenstein applicando un'aliquota del 12,5%.

Il 90% dell'utile spetta alla stabile organizzazione, e viene tassato applicando un'aliquota del 16,88% (aliquota d'imposta effettiva per San Gallo nonché imposte cantonali e federali per l'anno di contribuzione 2011).

Onere fiscale globale fiscalmente consolidato (senza imposta cantonale sul capitale):

Casa madre:	10 x 12,50%	1,25
Stabile organizzazione:	90 x 16,88%	15,19
Totale	100	16,44

Onere fiscale complessivo: 16,44%

b) Sfruttamento delle licenze/ amministrazione dei brevetti

Un'azienda farmaceutica dell'India fonda una società di sfruttamento delle licenze e dei brevetti nel Liechtenstein. L'intenzione è di annunciare, amministrare e sfruttare in modo centralizzato a partire da qui tutte le licenze e i brevetti registrati a livello dell'intero gruppo e anche

quelli nuovi. Per svolgere questo compito sono previsti complessivamente nove specialisti che sono già alle dipendenze del gruppo. La procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno nel Liechtenstein si rivela difficoltosa. Solo un collaboratore (responsabile del settore licenze del gruppo) ottiene il permesso di soggiorno.

Il gruppo decide allora di trasferire l'amministrazione dei brevetti vera e propria a Zugo. Visto che in Svizzera i contingenti non sono ancora esauriti, gli altri otto specialisti ottengono un permesso di soggiorno e si trasferiscono in Svizzera. La società affitta i locali necessari a Zugo e fa iscrivere l'ufficio nel registro di commercio come succursale.

Per motivi fiscali, vengono gestiti tramite la casa madre risp. la stabile organizzazione solo i brevetti che non soggiacciono ad un'imposta alla fonte. Inoltre, la casa madre fonda anche una società nel Lussemburgo. Questa le serve per gestire i brevetti necessari per incassare le licenze che all'estero sono soggette a un'imposta alla fonte. Sulla base della rete CDI internazionale, questa società è autorizzata a richiedere il rimborso, integrale o parziale, delle imposte alla fonte sui pagamenti delle licenze.

In presenza di una sostanza locale e formale (ufficio e infrastruttura) la sede della direzione nel Liechtenstein dovrebbe essere riconosciuta dalla Sviz-

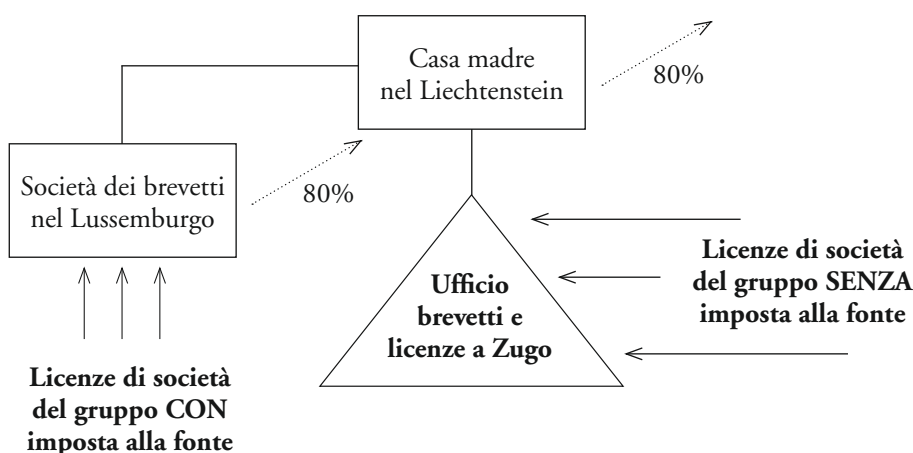
zera. Anche se solo una persona opera a partire dalla casa madre, per le funzioni direzione, management e treasury in combinazione con gli incassi determinanti sulle licenze, si giustifica una quota di utile (compresa l'assegnazione di un precipuo) ad esempio del 60% a favore della casa madre.

I ricavi ottenuti dallo sfruttamento dei brevetti tenendo conto dei costi della sostanza vengono tassati con un'aliquota del 12,5%, considerando che secondo la nuova legge fiscale del Liechtenstein la società è autorizzata a trasferire in modo forfetario l'80% come spese di licenza al gruppo.

Imposizione in Svizzera – Nel nostro esempio, la quota di utile della stabile organizzazione ammonta al 40% (il 60% è attribuito alla casa madre). Tenuto conto che la stabile organizzazione soggiace alle norme di imposizione applicabili alle persone giuridiche, per quanto riguarda l'attività primariamente riferita all'estero, è autorizzata a presentare a livello cantonale la richiesta di essere tassata come società mista (nel caso di un ufficio con otto persone, la quota imponibile ammonta al 15% dei ricavi conseguiti, vedi promemoria dell'amministrazione delle contribuzioni del Canton Zugo «Besteuerung von gemischten Gesellschaften» [imposizione di società miste]). L'aliquota d'imposta effettiva per l'imposizione degli introiti ricavati dalle licenze ammonta ca. al 9% (Zugo, imposte cantonali e federali).

Imposizione nel Lussemburgo – Gli introiti ricavati dalle licenze soggiacciono all'imposta sugli utili del Lussemburgo, pari al 28,8% (2011), considerando che secondo il regime «IP Box» del Lussemburgo anche qui è possibile trasferire in modo forfetario l'80% come spese di licenza alla casa madre. Sulla base della nuova CDI tra il Lussemburgo e il Liechtenstein, di principio la società è autorizzata a distribuire alla casa madre l'utile rimanente (20%) esente da imposta.

Onere fiscale globale fiscalmente consolidato (semplificato, senza imposta cantonale sul capitale):



Casa madre:		
60	./. 80% x 12,50%	1,50
80	./. 80% x 12,50%	2,00*
Stabile organizzazione:		
40 x	9,00%	3,60
Lussemburgo:		
20 x	28,60%	5,72
Totale 200		12,82

Onere fiscale complessivo: 6.41%**

* (Introiti da licenze trasferiti dal Lussemburgo)

** (Supposizione: nessuna perdita da imposte alla fonte estere)

In questa variante di pianificazione occorre tener conto che l'effetto fiscale sperato subentra solo se, a livello di azionisti (oppure presso le società del gruppo paganti) non sono applicabili disposizioni contro gli abusi estere, che potrebbero intaccare il regime «IP Box» del Liechtenstein.

c) Investimento di capitali/Amministrazione immobiliare

Per quanto riguarda l'amministrazione e l'investimento di capitali riferiti a immobili utilizzati a scopo commerciale situati in Svizzera, che vengono gestiti nel Liechtenstein emerge una variante di pianificazione interessante (si veda il grafico sottostante):

Imposizione in Svizzera – Gli immobili situati in Svizzera sono imponibili nel

luogo in cui si trovano (principio dell'ubicazione), indipendentemente dal luogo in cui ha sede la società immobiliare (sul territorio nazionale o estero). Se gli immobili vengono gestiti da una società del Liechtenstein, secondo i criteri svizzeri, la sede della direzione deve trovarsi effettivamente nel Liechtenstein. Nel caso di un commerciante immobiliare professionista o di una compagnia assicurativa con attività amministrativa effettiva nel Liechtenstein è molto probabile che non venga verificato ulteriormente il rispetto di questi criteri.

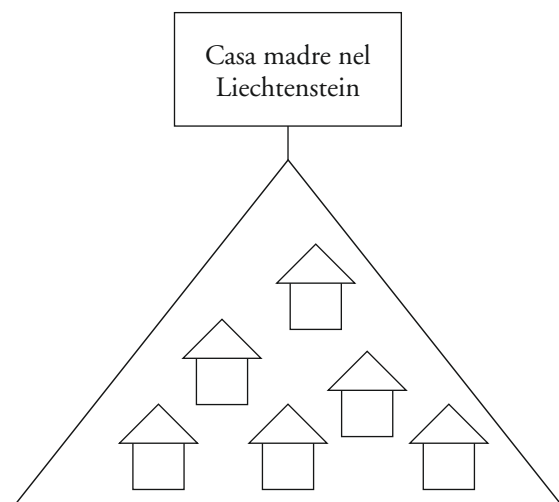
Imposizione nel Liechtenstein – Gli introiti ricavati da immobili ubicati all'estero sono esenti d'imposta nel Liechtenstein. Nella misura in cui non venga assegnato un precipuo, viene mantenuta l'imposta minima sugli utili, pari a CHF 1'200 all'anno.

Questa variante di pianificazione può rivelarsi particolarmente conveniente per le società del Liechtenstein che gestiscono un portfolio immobiliare di una certa entità per il tramite di una holding immobiliare svizzera, nel cui caso l'imposta preventiva diventa effettivamente un fattore di costo. Il passaggio a una stabile organizzazione immobiliare è attuabile nella pratica, in quanto la maggioranza dei cantoni prevede un trattamento fiscale a costo zero, o perlomeno sopportabile, per le ristrutturazioni di complessi immobiliari.

d) Finanziamento di prestiti

Una società attiva nel campo della gestione patrimoniale del Liechtenstein con investitori esteri desidera gestire l'asset management da Zurigo ottimizzandolo simultaneamente dal profilo fiscale. Dal punto di vista del Liechtenstein, dal profilo fiscale, l'attività a Zurigo costituisce una stabile organizzazione. Internamente, la casa madre finanzia l'asset management tramite un prestito (tasso di interesse del 2%). La casa madre si rifinanzia con un prestito concesso dal gruppo (tasso di interesse dell'1%). I bilanci fiscali si presentano come segue:

Investimento di capitali in immobili in Svizzera



Bilancio fiscale della casa madre (CM)

		Prestito (1,0%)	2'000
Prestito SO (2,0%)	3'000	Capitale proprio	1'000
Totale	3'000		3'000

Bilancio fiscale della stabile organizzazione (SO)

Asset	3'500	Prestito SO (2,0%)	3'000
		Capitale di dotazione	500
	3'500		3'500

Imposizione in Svizzera (senza imposta sul capitale) – L'interesse di 60 (2%) è considerato come spesa deducibile dal profilo fiscale e computabile con il ricavo finanziario, che nel nostro esempio è pure di 60. Di conseguenza l'utile non è assoggettato all'imposizione degli utili:

Conto economico della stabile organizzazione

Interessi pagati (2,0%)	60	Ricavo finanziario	60
	60		60

Imposizione nel Liechtenstein – Gli interessi pagati sul prestito concesso dal gruppo pari a 20 (1%) possono essere conteggiati con il ricavo degli interessi della stabile organizzazione, che ammonta a 60. Secondo la nuova legge fiscale del Liechtenstein può essere dedotto un ulteriore 4% (interesse debitore per il 2011) del capitale proprio determinante, nel nostro caso 40. In definitiva dall'attività di finanziamento (consolidata) non risultano quindi utili imponibili:

Conto economico della casa madre

Oneri per interessi (1,0%)	20	Ricavo da interessi (2,0%)	60
Interessi sul capitale proprio (4,0%)	40		
Totale	60		60

Da questo esempio semplificato si può vedere che trasferendo (esclusivamente dal profilo fiscale) le attività della casa madre verso una stabile organizzazione è possibile ridurre l'utile imponibile (consolidato).

Conclusione:

La nuova legge fiscale del Liechtenstein offre regole fiscali molto attrattive nel campo del diritto fiscale imprenditoriale, che possono essere sfruttate anche nei confronti della Svizzera, quale paese che non ha stipulato una CDI con il Liechtenstein. In considerazione del fatto che il Liechtenstein esenta gli utili ricavati da attività all'estero e che anche la Svizzera applica questo principio nei confronti dell'estero, lo strumento della stabile organizzazione in Svizzera (ma anche in altri Paesi) consente di impostare gli affari senza perdite dovute all'im-

posta preventiva e all'imposta alla fonte. Ciò presuppone tuttavia che i clienti siano in futuro disposti ad assumersi i costi per la sostanza necessaria alla società del Liechtenstein per «acquistare» in contropartita un maggior effetto fiscale positivo.

Per ulteriori informazioni, presso la Allgemeines Treuunternehmen, l'autore del presente articolo, lic. iur. Ralph Thiede, esperto fiscale diplomato e responsabile del Servizio specialistico delle contribuzioni, resta volentieri a disposizione per ulteriori informazioni.

Il Bollettino ATU viene pubblicato in italiano, tedesco, inglese e francese. Il bollettino è una pubblicazione a scadenza sporadica edita dalla Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve esclusivamente a scopo informativo generale e non sostituisce una consulenza giuridica.